

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 131

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 agosto 2007)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

DRP/I/D - XV 66/07

1^a
011 3^a
2^a
12^a
7^a
14^a

Roma, li 2 agosto 2007

loro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante: "Recepimento della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta".

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Cordiali saluti

Vannino Chiti
Vannino Chiti

Sen.
Franco MARINI
Presidente del
Senato della Repubblica
ROMA



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI


RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega di cui alla legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – Legge comunitaria 2005, allegato B, nel quale è indicato il recepimento, tra le altre, della direttiva 2004/83/CE, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Con l'approvazione di tale direttiva l'Unione europea, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha inteso introdurre uno strumento comunitario in una materia, fino ad oggi, disciplinata esclusivamente dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 (ratificata dall'Italia con la legge 24 luglio 1954, n. 722). L'atto normativo europeo mira, pertanto, da un lato ad assicurare criteri comuni per il riconoscimento della protezione ed un livello minimo di prestazioni negli Stati membri, dall'altro ad attribuire un riconoscimento normativo comune al principio del "non refoulement", che già vincola gli Stati membri, sulla base di accordi internazionali, a non espellere una persona, che, pur in assenza dei requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno se ritornasse nel Paese di origine, delineando forme sussidiarie di protezione con carattere complementare rispetto alla protezione dei rifugiati.

La direttiva prefigura la fattispecie della richiesta indistinta di protezione internazionale: sarà poi compito dell'autorità preposta all'esame della domanda accordare lo status di rifugiato, se le persecuzioni addotte dal ricorrente ricadono sotto le previsioni della Convenzione di Ginevra, ovvero quello connesso alla "protezione sussidiaria", in considerazione delle gravi conseguenze del rimpatrio del richiedente, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

La normativa di riferimento nell'ordinamento italiano è contenuta nel decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (cosiddetta legge Martelli), significativamente innovato dalla legge



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

30 luglio 2002, n. 189 (cosiddetta legge Bossi-Fini) e dal relativo regolamento di attuazione, adottato con d.P.R. 16 settembre 2004, n. 303.

In tale quadro normativo, la domanda del richiedente lo status di rifugiato viene valutata da Commissioni territoriali, mentre una Commissione Nazionale è competente per i provvedimenti di revoca e cessazione degli status riconosciuti, oltre ad avere compiti di indirizzo e coordinamento

Non esiste nell'ordinamento vigente la protezione sussidiaria. Tuttavia, a tale forma di protezione si ispira la procedura disegnata dall'art. 1-quater, comma 4 della legge n. 39/1990, come modificata dalla legge n.189/2002: se la Commissione territoriale, pur non ravvisando i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ritiene, tuttavia, pregiudizievoli per il richiedente le conseguenze del rimpatrio, chiede al questore il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni in materia di immigrazione) e dell'articolo 11, comma 1, lett. c-ter) del d.P.R. n. 394/1999 recante il relativo regolamento di attuazione. Il rilascio del permesso in questione, che è un permesso annuale, rinnovabile e convertibile in permesso per lavoro, non comporta, tuttavia, l'attribuzione di uno status particolare, come quello che conseguirà al riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dalla direttiva in esame. Né l'introduzione di tale nuova forma di protezione comporta l'eliminazione del citato permesso di soggiorno a scopi umanitari, che risponde anche ad ulteriori e diverse esigenze; del resto la direttiva medesima precisa nel preambolo che essa non si applica ai cittadini di paesi terzi o apolidi "cui è concesso di rimanere nel territorio nazionale non perché bisognosi di protezione internazionale, ma per motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su base discrezionale".

Il decreto si compone di trentaquattro articoli, suddivisi in sei capi, che hanno ad oggetto: le disposizioni generali (capo I); gli elementi su cui si fonda la domanda di protezione internazionale (capo II); gli elementi costitutivi dello status di rifugiato (capo III) e della protezione sussidiaria (capo IV); il contenuto della protezione internazionale, con i diritti connessi ai due status ed il grado di tutela accordato ad entrambi (capo V); le disposizioni finali (capo VI).

Si illustrano di seguito le disposizioni del provvedimento.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Articolo 1

L'articolo individua la finalità del decreto, che è quella di stabilire i criteri per il riconoscimento della protezione internazionale ed il contenuto di tale protezione.

Articolo 2

L'articolo contiene le definizioni dei termini ricorrenti nel provvedimento, tra cui la definizione di "rifugiato", mutuata dalla citata Convenzione di Ginevra, e quella di "persona ammissibile alla protezione sussidiaria", identificato come colui che pur non avendo i requisiti per essere riconosciuto rifugiato, correrebbe, tuttavia, in caso di rientro nel Paese di origine, il rischio di subire un danno grave, come specificato nel successivo articolo 15.

Articolo 3


L'articolo individua gli elementi della domanda di protezione internazionale tanto nelle dichiarazioni del richiedente quanto nella documentazione concernente tutte quelle circostanze e condizioni da cui possono trarsi utili elementi di valutazione, definendo, altresì, l'ambito di tale valutazione.

In particolare, si precisano le circostanze da cui può evincersi la veridicità delle dichiarazioni del richiedente in assenza di documentazione.

Le disposizioni in questione si riferiscono tanto all'ipotesi in cui il rischio da valutare consista in una persecuzione ai sensi della Convenzione di Ginevra, quanto a quella in cui tale rischio sia rappresentato da quel danno grave, successivamente specificato, che dà luogo alla protezione sussidiaria.

Articolo 4

La disposizione chiarisce, in senso positivo, eventuali dubbi interpretativi, sull'attribuzione della protezione in parola anche nelle ipotesi in cui il rischio di persecuzione ovvero di danno grave sia sorto successivamente alla partenza del richiedente dal Paese d'origine.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Articolo 5

L'articolo individua i responsabili della persecuzione o del danno grave, oltre che nello Stato e nei partiti ovvero nelle organizzazioni che eventualmente lo controllano, anche in soggetti non statuali, qualora il richiedente non possa godere della protezione dei primi ovvero delle organizzazioni internazionali.

Articolo 6

La disposizione individua i soggetti che possono offrire adeguata protezione al richiedente nel Paese di origine, nonché il contenuto di tale protezione.

Articolo 7

L'articolo, rinviando alla definizione di "rifugiato" contenuta nella Convenzione Di Ginevra, dispone che gli atti di persecuzione di cui si tratta debbono, in ragione della loro gravità ovvero della loro pluralità, risolversi in una violazione grave dei diritti umani fondamentali.

Il secondo comma contiene una esemplificazione non esaustiva degli atti di persecuzione che possono consistere in atti di violenza fisica o psichica; provvedimenti amministrativi, legislativi o giudiziari discriminatori; azioni giudiziarie o sanzioni penali discriminatorie o sproporzionate o collegate al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto che potrebbe comportare la commissione di crimini e reati gravi della stessa specie di quelli valutati tali nella disciplina delle cause di esclusione dello status; diniego di accesso ai mezzi di tutela giuridica e atti diretti contro un genere sessuale o l'infanzia.

Articolo 8

L'articolo specifica i possibili motivi di persecuzione, mutuati da quelli indicati dalla Convenzione di Ginevra (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale, opinione politica), definendone il contenuto e



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

richiedendo, altresì, la sussistenza di un nesso di causalità con gli atti di persecuzione specificati all'articolo precedente.

Nel definire, tra i motivi di persecuzione, il contenuto dell'appartenenza ad un "particolare gruppo sociale" si precisa che tale appartenenza può essere connotata anche dalla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, con l'esclusione, naturalmente, delle ipotesi in cui un particolare orientamento sessuale includa atti punibili ai sensi della legislazione penale.

Ai fini dell'accertamento della fondatezza del timore della persecuzione, non rileva che il richiedente non possieda effettivamente le caratteristiche per le quali è perseguitato, purchè tali caratteristiche gli siano attribuite dall'autore delle persecuzioni

Articolo 9

L'articolo indica, riprendendole dalla Convenzione di Ginevra, le ipotesi in cui vengono meno i presupposti su cui si fonda lo status di rifugiato (acquisto della cittadinanza italiana o di un altro Paese della cui protezione il rifugiato possa godere, riacquisto della cittadinanza perduta del Paese di origine, cambiamento delle circostanze che hanno determinato il riconoscimento, etc.).

L'ultimo comma precisa che la cessazione dello status di rifugiato è dichiarata sulla base di una valutazione individuale della situazione personale dello straniero: si tratta di un principio ribadito successivamente, con riferimento alle ipotesi di diniego e di revoca dello status, che sottolinea un elemento fondamentale costituito dal carattere assolutamente individuale che la vicenda di persecuzione deve rivestire. Sono escluse, infatti, dall'ambito di applicazione del decreto, come del resto dall'ambito di applicazione della Convenzione di Ginevra, quelle persone costrette a lasciare il proprio Paese a causa di disastri naturali, calamità ma anche a causa di violenti rivolgimenti politici o crisi belliche, quando da tali fatti o situazioni non siano derivati, per l'individuo, fatti persecutori strettamente inerenti alla sua persona. Tali ipotesi sono affrontate generalmente con il ricorso a strumenti e misure di accoglienza diversi, come le "misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali" previste dall'articolo 20 del d.lgs. n. 286/1998 che autorizza il Governo ad adottare misure di protezione temporanea per far fronte a tali situazioni di emergenza internazionale, come è accaduto ad esempio per i cittadini della ex Jugoslavia,



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

per i Somali, per gli albanesi, etc.. La cosiddetta protezione temporanea non preclude un successivo riconoscimento dello status di rifugiato, ricorrendone i presupposti, ma consente di offrire soluzioni immediate in caso di afflussi ingenti.

Articolo 10

L'articolo specifica, ai primi due commi, i casi in cui lo status di rifugiato è escluso, conformemente a quanto previsto dagli articoli 1D (protezione da parte di un organo o agenzia delle Nazioni unite) e 1F (crimini contro la pace o l'umanità, crimini di guerra, atti contrari ai fini e principi delle Nazioni Unite, reato grave di diritto comune) della Convenzione di Ginevra. Tra essi la direttiva, così come la Convenzione a cui si ispira, ricomprende l'ipotesi della commissione di un reato grave di diritto comune, commesso al di fuori del Paese di accoglienza, anche se perpetrato con un dichiarato obiettivo politico. Conformemente agli orientamenti emersi in sede di discussione della proposta di direttiva, che ricollegavano la gravità del reato alla durata della pena, si è fatto riferimento ai reati per i quali la legislazione nazionale prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, ritenendo che i predetti limiti edittali valgano a ricomprendere tutte le ipotesi di reati connotati da particolare gravità.

Articolo 11

La disposizione, parallela a quella contenuta nel successivo articolo 17 relativo alla protezione sussidiaria, rappresenta esplicitazione di quel principio della procedura unica per la concessione della protezione internazionale a cui si ispira la direttiva, come chiarito nella premessa della presente relazione. Essa, infatti, precisa che la domanda di protezione internazionale dà luogo al riconoscimento dello status di rifugiato quando ricorrano i presupposti di tale status, valutati secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti e sempre che non sussistano cause di esclusione o di cessazione. Il riconoscimento, come chiarito, espressamente, nel considerando 14 della direttiva europea, è atto declaratorio, in quanto lo status di rifugiato preesiste al riconoscimento.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Articolo 12

L'articolo individua le cause di diniego dello status di rifugiato, oltre che nelle ipotesi in cui non ne sussistano i presupposti ovvero ricorrano le cause di esclusione indicate nell'articolo 10, anche quando il richiedente sia pericoloso per la sicurezza dello Stato ovvero per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato, con sentenza definitiva, per un reato di particolare gravità. A tal fine, i reati in parola sono stati individuati in quelli elencati dall'articolo 407, comma 2, lett. a) del codice di procedura penale, in relazione alla tipologia e gravità di tali ipotesi delittuose e alla loro attinenza ai profili dell'ordine e della sicurezza pubblica, come si evince anche dalla circostanza che ad essi fa riferimento il nostro ordinamento in numerosi casi in cui è prevista una disciplina differenziata in relazione alla gravità del reato commesso.

Articolo 13

La disposizione individua le ipotesi di revoca del riconoscimento dello status di rifugiato sia nel caso in cui tale riconoscimento si sia fondato esclusivamente su fatti erronei o su una falsa documentazione ovvero non abbia valutato fatti determinanti, sia nell'ipotesi in cui, successivamente al riconoscimento si accerti la sussistenza delle condizioni che, ai sensi dell'articolo precedente, avrebbero dato luogo ad un diniego.

Articolo 14

L'articolo specifica il contenuto di quel danno grave che legittima il riconoscimento della protezione sussidiaria, individuandolo nella condanna a morte, nella tortura o altri trattamenti inumani o degradanti e nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile in situazioni di conflitto armato.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Articolo 15

L'articolo precisa che la dichiarazione di cessazione dello status di protezione sussidiaria interviene qualora non sussistano più le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento e sempre che tale mutamento sia tale, per la sua portata e stabilità, da far escludere il rischio di danno grave e che non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel Paese di origine.

Articolo 16

L'articolo individua le cause di esclusione dello status di protezione sussidiaria, che in parte coincidono con quelle che escludono, altresì, la sussistenza dello status di rifugiato (crimini contro la pace, l'umanità e crimini di guerra; atti contrari ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, reato grave commesso all'estero), a cui si aggiungono la commissione di reati nel territorio dello Stato e la pericolosità del richiedente per la sicurezza dello Stato ovvero per l'ordine e la sicurezza pubblica, che rispetto al riconoscimento dello status di rifugiato sono classificate come cause di diniego dall'articolo 12 del decreto. La collocazione sistematica coincide con quella della direttiva europea, che, evidentemente, richiede presupposti più rigorosi per l'attribuzione dello status di protezione sussidiaria: in tal caso, infatti, il giudizio di pericolosità non rappresenta soltanto motivo di diniego come per lo status di rifugiato (con una previsione che nell'atto normativo europeo è facoltativa per gli Stati membri) bensì esclude la sussistenza dello status e, in particolare, la pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica non è ancorata ad una condanna definitiva. D'altra parte la commissione di un reato grave nel territorio dello Stato (anche qui valutato secondo i parametri astratti della pena edittale) rappresenta causa di esclusione a prescindere dal giudizio di pericolosità.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Articolo 17

La disposizione precisa che, in presenza di rischio di danno grave, come specificato dall'articolo 14, e sempre che non sussistano cause di esclusione o di cessazione, la domanda di protezione internazionale dà luogo al riconoscimento della protezione sussidiaria.

Articolo 18

L'articolo individua le ipotesi di revoca del riconoscimento dello status di protezione sussidiaria quando, successivamente a tale riconoscimento, si accerti la sussistenza di una causa di esclusione ovvero che esso sia stato determinato, esclusivamente, da fatti presentati in modo erroneo o da una falsa documentazione ovvero non abbia tenuto conto di fatti determinanti.

Articolo 19

L'articolo precisa che il decreto lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra e contiene, al secondo comma, l'enunciazione di un principio di carattere generale relativo all'attuazione delle disposizioni sulla protezione internazionale nei confronti delle categorie di persone particolarmente vulnerabili.

Articolo 20

In ossequio alla direttiva europea, l'articolo in esame ribadisce il cosiddetto principio di "non refoulement", sancito nel nostro ordinamento dall'articolo 19, comma 1 del d. lgs. n. 286/1998 (Divieti di espulsione e di respingimento), che, conformemente agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, impone di non espellere o respingere uno straniero verso Paesi in cui possa essere oggetto di persecuzione. Il principio non consente eccezioni, essendo più ampio di quello contenuto nell'articolo 33 della Convenzione di Ginevra, in conformità ad ulteriori obblighi assunti dallo Stato



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

italiano come ad esempio quelli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti umani.

Fermo restando il rispetto di tale principio, il rifugiato, così come lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria, è espulso solo quando rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato ovvero per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.


Articolo 21

L'articolo mira a garantire al titolare della protezione internazionale la più ampia informazione possibile sui diritti e doveri connessi allo status riconosciuto. Al fine di agevolare tale conoscenza, già in sede di audizione viene fornita al richiedente una informazione preliminare al riguardo.

Articolo 22

L'articolo disciplina la condizione dei familiari del beneficiario della protezione internazionale, prevedendo che i familiari che non hanno diritto individualmente allo status di rifugiato o di protezione sussidiaria hanno i medesimi diritti riconosciuti al titolare dello status, salvo che per essi ricorrano le circostanze che ai sensi degli articoli 11, 13 e 17 determinerebbero l'esclusione ovvero il diniego dello status medesimo. Si tratta di quelle categorie di familiari, così come individuate dall'articolo 2, comma 1, lett. j) del decreto (coniuge e figli minori), che sono presenti sul territorio nazionale al seguito del beneficiario dello status. A tali familiari viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari.

Per quanto concerne i familiari che si trovano fuori dal territorio nazionale, il comma 4 dell'articolo attribuisce ai titolari dello status di protezione sussidiaria il diritto al ricongiungimento delle medesime categorie di familiari per le quali il ricongiungimento è consentito agli altri cittadini stranieri regolarmente soggiornanti (oltre al coniuge ed ai figli minori, anche i figli



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

maggioresni a carico non in grado di provvedere alle proprie esigenze per ragioni di salute e i genitori a carico che non dispongano di adeguato sostegno familiare nel Paese di origine), secondo le modalità ed alle condizioni previste dall'articolo 29 del d. lgs. n. 286/1998.

L'articolo in esame non prevede il ricongiungimento familiare dei rifugiati poiché tale disciplina è già dettata dall'articolo 29 bis del d. lgs. n. 286/1998, che non richiede per i titolari di tale status la sussistenza dei requisiti economici (reddito e alloggio) ed assicura l'esercizio del diritto nei confronti delle medesime categorie di familiari per le quali esso è consentito allo straniero regolarmente soggiornante, estendendo la possibilità di ricongiungimento ai genitori, senza limitazioni, qualora il rifugiato richiedente sia un minore non accompagnato.

Articolo 23


L'articolo dispone che al titolare dello status di rifugiato sia rilasciato un permesso di soggiorno di durata quinquennale, rinnovabile.

Per i titolari dello status di protezione sussidiaria è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno di durata triennale, rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Tale permesso consente l'accesso allo studio e lo svolgimento di attività lavorativa ed è convertibile in permesso per lavoro.

Articolo 24

Per consentire ai titolari dello status di rifugiato di poter uscire dal territorio nazionale, l'articolo prevede il rilascio, da parte delle Questura, di un documento di viaggio di validità quinquennale, conforme al modello allegato alla Convenzione di Ginevra.

Per i titolari dello status di protezione sussidiaria, che si trovino nelle condizioni di non poter richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura rilascerà un titolo di viaggio, a meno che non sussistano ragionevoli dubbi sull'identità del richiedente.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

I documenti in parola possono essere negati ovvero ritirati per gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico.

Articolo 25

L'articolo parifica la posizione dei titolari dello status di protezione internazionale a quella del cittadino italiano riguardo all'accesso al lavoro subordinato ed autonomo nonché all'iscrizione agli albi professionali, alla formazione professionale ed al tirocinio sui luoghi di lavoro.

L'accesso al pubblico impiego viene riconosciuto soltanto ai titolari dello status di rifugiato, negli stessi termini in cui esso è riconosciuto ai cittadini dell'Unione europea.

Articolo 26

L'accesso all'istruzione è disciplinato dall'articolo in esame secondo un criterio di perfetta equiparazione dei titolari dello status di protezione internazionale ai cittadini italiani se minorenni, mentre per i maggiorenni si applicano le disposizioni concernenti gli stranieri regolarmente soggiornanti.


Articolo 27

La disposizione equipara i titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai cittadini italiani in materia di assistenza sociale e sanitaria. Tale equiparazione, peraltro, rispetto ai rifugiati è già, attualmente, riconosciuta dalla normativa vigente e dalla Convenzione di Ginevra.

Articolo 28

L'articolo disciplina la condizione del minore non accompagnato, come definito dall'articolo 2, comma 1, lett. k) del decreto.

Le disposizioni concernenti l'affidamento del minore sono conformi alla normativa vigente nel nostro ordinamento concernente i minori in stato di



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

abbandono - che si applica anche ai minori stranieri - che richiede l'immediato intervento dell'autorità giudiziaria. Conformemente alla direttiva comunitaria, l'articolo prevede che il minore sia affidato, con priorità, ad un familiare adulto e regolarmente soggiornante, se rintracciato sul territorio nazionale.

Nelle more dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il minore che abbia presentato domanda di riconoscimento dello status di protezione internazionale può trovare accoglienza nell'ambito dei servizi del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati finanziato dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, al cui interno sono attivati, a cura degli enti locali interessati, specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, ai sensi dell'articolo 8 del d. lgs. n. 140/2005.

In attuazione della disposizione comunitaria che chiede agli Stati membri di adoperarsi al fine di rintracciare i familiari del minore non accompagnato, l'articolo rinvia alle convenzioni, già previste dal citato articolo 8 del d. lgs. n. 140/2005, tra Ministero dell'interno e l' Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM) ovvero la Croce Rossa Italiana, per l'attuazione di programmi diretti a tal fine, che il presente decreto estende anche ad altri organismi o associazioni umanitarie a carattere nazionale o internazionale.

Nell'applicazione della disciplina in parola, gli operatori dovranno ispirarsi al superiore interesse del minore, secondo un principio già espresso nel nostro ordinamento per i minori stranieri in generale dall'articolo 28 lgs. n. 286/1998, a cui si aggiunge per i minori richiedenti o beneficiari dello status di protezione internazionale il naturale corollario della riservatezza a tutela della sicurezza del minore stesso e dei suoi familiari.

Articolo 29

L'articolo assicura la libera circolazione dei titolari della protezione internazionale sul territorio nazionale, alla pari degli altri stranieri regolarmente soggiornanti, e l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale e pubblica ed al credito agevolato in materia di edilizia acquisto e locazione della prima casa, in condizioni di parità con i cittadini italiani, analogamente a quanto previsto per gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno biennale per lavoro autonomo o subordinato.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Nell'ambito delle misure di integrazione sociale che lo Stato favorisce, ai sensi dell'articolo 42 del d. lgs. n. 286/1998, potranno valutarsi anche misure destinate specificamente ai titolari di protezione internazionale ed in particolare ai rifugiati.

Articolo 30

La disposizione rinvia, per l'assistenza al rimpatrio volontario, ai programmi promossi ed attuati, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, dal Servizio centrale di informazione, consulenza e supporto tecnico agli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza, operante presso il Ministero dell'interno.

Anche tali programmi si avvalgono dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) ovvero di altri organismi, nazionali o internazionali, di carattere umanitario.

Articolo 31

La disposizione individua nel Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno il punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 32

L'articolo prevede che il personale impegnato nell'applicazione della normativa in esame riceva una formazione di base in tal senso ed è soggetto all'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni di cui viene a conoscenza in relazione all'attività svolta.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Articolo 33

L'articolo prevede la copertura finanziaria del provvedimento per la quale si rinvia alla relazione tecnica.

Articolo 34

L'articolo, oltre a disporre l'abrogazione delle lettere c) e d) del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 39/1990, in quanto la disciplina dettata da tali disposizioni è assorbita e superata da quella delle cause di esclusione e di diniego previste dal presente decreto, contiene, altresì, alcune disposizioni transitorie.

In particolare, il comma 2 stabilisce che fino all'entrata in vigore della normativa di recepimento della direttiva comunitaria contenente le norme minime per le procedure da applicare negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, le norme del presente decreto si applicheranno secondo le norme procedurali vigenti.

Gli ultimi tre commi, infine, dettano norme intese ad estendere agli stranieri già titolari di un permesso per motivi umanitari, rilasciato ai sensi degli articoli 5, comma 6, del d. lgs. n. 286/1998 e 11, comma 1, lett. c-ter), del d.P.R. n. 394/1999, i benefici connessi allo status di protezione sussidiaria, sostituendo tale permesso, al momento del rinnovo, con quello per protezione sussidiaria.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A). *Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.*

La direttiva comunitaria 2004/83/CE del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, introduce uno strumento comunitario in una materia fino ad oggi disciplinata esclusivamente dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, ratificata dall'Italia con la legge 24 luglio 1954, n. 722. L'adeguamento della normativa italiana a quella comunitaria comporta, pertanto, la trasposizione nel diritto interno di principi e criteri già applicati in virtù della legge di ratifica della Convenzione.

Nel nostro ordinamento la normativa di riferimento è contenuta nel decreto legge 30, dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, che, tuttavia, contiene prevalentemente norme di carattere procedurale, non modificate dal presente decreto, che dispone un'unica abrogazione relativa all'articolo 1, comma 4, lettere c) e d) del citato decreto legge. Il provvedimento prevede, infatti, che fino all'entrata in vigore della normativa italiana di recepimento della direttiva europea 2005/85/CE del 1 dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, continuano ad applicarsi le norme procedurali di quel decreto legge e del relativo regolamento di attuazione (d.P.R. 16 settembre 2004, n. 303).

In conseguenza dell'introduzione dello status di protezione sussidiaria nell'ordinamento, il decreto in esame prevede, con le disposizioni transitorie contenute nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 34, che le disposizioni vigenti che fanno riferimento alla figura analoga del soggiorno per motivi umanitari, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato, si intendono riferite allo status di protezione sussidiaria e che ai beneficiari di tale permesso umanitario si applicano le disposizioni del presente decreto relative ai beneficiari di protezione sussidiaria.

B). *Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza nella materia oggetto di intervento di:*

- *riserva assoluta o relativa di legge;*
- *precedenti norme di delegificazione.*

La direttiva in questione ha lo scopo di assicurare criteri comuni per il riconoscimento della protezione internazionale negli Stati membri, garantendo, altresì, un livello minimo di prestazioni ai beneficiari dello status, e di attribuire un riconoscimento normativo comune al principio del "non refoulement". Gli Stati membri hanno l'obbligo di recepirla e di abrogare le disposizioni più restrittive.

C). *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Per quanto sopra esposto non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo.

D). *Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

Non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo.

E). *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

Le disposizioni del provvedimento non inficiano l'autonomia degli enti locali.

2. Valutazione dell'impatto amministrativo.

A). *Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei tempi e mezzi individuati per il perseguimento.*

La legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005) ha delegato il Governo ad adottare il provvedimento di recepimento della direttiva in parola entro il 23 agosto 2007.

B). *Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.*

Le disposizioni recate dal provvedimento non comportano nuovi oneri organizzativi per le pubbliche amministrazioni.

C). *Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative.*

Non si prevede l'istituzione di nuove strutture amministrative.

D). *Verifica dell'esistenza a carico di cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.*

Le disposizioni del decreto non comportano oneri di tal genere.

3. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

Il provvedimento:

- contiene riferimenti legislativi corretti ;
- introduce la nuova definizione normativa di "status di protezione sussidiaria".
- non reca abrogazioni implicite di norme vigenti;
- non richiede previsione di delega per la redazione di un testo unico nella materia in oggetto.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Soggetti destinatari

I destinatari del provvedimento sono i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea o gli apolidi che presentano una richiesta di riconoscimento di protezione internazionale

La ratio dell'intervento

Recepire nell'ordinamento interno la direttiva comunitaria 2004/83/CE del 29 aprile 2004 recante norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona bisognosa di protezione sussidiaria, nonché norme sul contenuto degli status riconosciuti.

Finalità del provvedimento, ambito dell'intervento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il perseguimento degli obiettivi.

Il provvedimento individua, secondo le indicazioni dell'atto normativo europeo, gli elementi su cui si fonda la protezione internazionale, fissando gli elementi costitutivi dello status di rifugiato e delineando forme sussidiarie di protezione, con carattere complementare rispetto alla protezione dei rifugiati, definendo quel danno grave che ne legittima il riconoscimento. Il decreto stabilisce, altresì, il contenuto della protezione internazionale, con i diritti connessi ai due status ed il grado di tutela accordato ad entrambi.

Verifica dell'esistenza di oneri finanziari

Si rinvia alla relazione tecnica.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio Legislativo - Economia

ANP/50/POCOM/11658

Roma, 2 AGO 2007

**ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI**
- Dipartimento affari giuridici e legislativi

R O M A

e p.c. **AL DIPARTIMENTO DELLA
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/83/CE del consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, corredato della relativa relazione tecnica, debitamente verificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Guido Santarone

297
10

Pocom/30



Roma, 2 AGO, 2007

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

All'Ufficio del coordinamento
legislativoUfficio legislativo - Economia
S E D Ee p.c. All'Ufficio legislativo - Finanze
S E D E

Prot. N. 102739
Rif. Prot. Entrata N. 102258
Allegati: 1
Risposta a nota del:

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. DPR n.223.

Si fa riferimento alla nota ANP/50/POCOM/11109 del 30 luglio scorso, con cui codesto Ufficio legislativo ha trasmesso per la bollinatura il provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare sul testo in esame, che può avere ulteriore corso nel presupposto che la formazione del personale di cui all'articolo 32, come specificato nella relazione tecnica, risulti circoscritta al solo personale componente delle Commissioni territoriali, attualmente realizzata dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, come previsto dall'articolo 19 del DPR 303/2004.

Si restituisce bollinato il testo in parola, unitamente alla relazione tecnica verificata.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO <i>Ufficio Legislativo - Economia</i>
- 2 AGO. 2007
Prot. n. <i>M456</i>

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conto

EP



909
909

SO
PCSN

Roma,

27 LUG. 2007

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Ufficio legislativo - Economia
S E D E

e p.c. All'Ufficio legislativo - Finanze
S E D E

Prot. N. 101110
Rif. Prot. Entrata N. 100780
Allegati: 1
Risposta a nota:

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. Atto Consiglio n.172.

Si fa riferimento allo schema di decreto indicato in oggetto, trasmesso per posta certificata il 26 luglio 2007, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, ai fini del prossimo esame da parte del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, si fa presente che all'articolo 33, comma 3, la parola "rassegnate" va sostituita con "riassegnate".

Si rappresenta di non avere osservazioni da formulare sul testo in esame, che può avere ulteriore corso nel presupposto che la formazione del personale di cui all'articolo 32, come specificato nella relazione tecnica, risulti circoscritta al solo personale componente delle Commissioni territoriali, attualmente realizzata dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, come previsto dall'articolo 19 del DPR 303/2004.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carlo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
27 LUG. 2007
Prot. n. <i>101110</i>



Pocom / 50

Santacroce Guido

Da: Santacroce Guido

Inviato: lunedì 30 luglio 2007 16.30

A: 'dagl.presidenzaconsiglio@preconsiglio.gov.it'; 'settorelegislativo@politichecomunitarie.it'

Oggetto: schema decreto recepimento direttiva 2004/83/CE -

Ai fini del successivo iter il testo del decreto in oggetto è stato emendato di un errore materiale all'art. 33, comma 3, (la parola "rassegnate" è stata sostituita con la parola "riassegnate")

Tanto si segnala per ogni occorrente coordinamento

Distinti saluti
Guido Santacroce

PROT. 11108 30 LUG, 2007



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/83/CE DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2004 RECANTE NORME MINIME SULL'ATTRIBUZIONE, A CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI, DELLA QUALIFICA DI RIFUGIATO O DI PERSONA ALTRIMENTI BISOGNOSA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHE' NORME MINIME SUL CONTENUTO DELLA PROTEZIONE RICONOSCIUTA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge Comunitaria 2005, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/83/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, della salute, della solidarietà sociale, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze

.....
.....

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

CAPO I



casi la persecuzione (per motivi etnici, politici, religiosi etc.) e la situazione di grave pericolo colpiscono il nucleo familiare nella sua interezza, i familiari (coniuge e figli minori non sposati e a carico) che non hanno un autonomo diritto al riconoscimento dello status potrebbero essere stimati, con una valutazione ampiamente prudentiale, nella misura del 20 per cento, pari a 1.400, arrotondati prudentialmente a 1.500.

1 Assegno sociale.

In base ai dati INPS 2006, i trattamenti economici in questione, attualmente in erogazione agli ultrasessantacinquenni residenti in Italia, sono 779.518 su una popolazione residente complessiva di 11.592.335 ultrasessantacinquenni, pari ad una percentuale del 6,72 per cento, arrotondata per eccesso al 7%. L'importo massimo dell'assegno sociale per il 2007 è pari a 389,36 euro mensili per 13 mensilità, corrispondenti a 5.061,68 euro annui, arrotondati per eccesso a 5.100.

Dei 1.500 familiari su cui si basa il calcolo, tenuto conto dell'età media dei cittadini extra-UE residenti (in base ai dati ISTAT, al 1/1/2006 solo il 3,1% della popolazione extra-UE residente risulta avere più di 60 anni), si ipotizza prudentialmente che il 10 per cento, pari a 150, sia costituito da coniugi ultrasessantacinquenni.

Pertanto deve calcolarsi il 7% di 150, pari a 10,5, arrotondato a 11. L'onere complessivo, calcolato prudentialmente sull'importo massimo dell'assegno, è pari a $5.100 \times 11 =$ euro 56.100.

La spesa di cui si tratta ha natura permanente; occorre, pertanto, considerare che flussi aggiuntivi annui di aventi diritto determinano un onere crescente nel tempo, almeno nei primi anni di applicazione della nuova disciplina. Negli anni successivi, infatti, l'incremento dell'onere sarebbe compensato dalle cessazioni, la cui incidenza è progressivamente superiore a quella dei nuovi riconoscimenti soprattutto per la rilevanza, tra queste cause, oltre all'età avanzata degli aventi diritto, di quella collegata all'acquisto della cittadinanza italiana che i rifugiati ottengono con una procedura privilegiata che, a legislazione vigente, richiede cinque anni di residenza.

Atteso che nel corso del 2006 si sono registrati 878 nuovi rifugiati, arrotondando tale cifra a 1000, e stimando i relativi familiari nel 20%, si ottiene il numero di 200, aumentati prudentialmente a 250. La percentuale del 10 per cento come ultrasessantacinquenni su 250 dà il risultato di 25. I beneficiari saranno il 7% di 25, pari a 1,8 arrotondati a 2. Abbiamo, pertanto un onere pari a 2×5.100 euro = 10.200.

Per ogni anno successivo all'entrata in vigore della nuova disciplina si avrà quindi un ulteriore onere annuale di euro 10.200 per cinque anni, trascorsi i quali i nuovi status riconosciuti saranno compensati dalle cessazioni.

2. Trattamenti di invalidità civile





*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

06 SET. 2007

DRP/I/XV - D 66/07

Roma, li 6 SET. 2007

Levo Presidente,

in relazione alla mia precedente nota del 2 agosto 2007 di presentazione alle Camere dello schema di decreto legislativo concernente "Recepimento della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta" Le trasmetto il testo corredato dalla relazione tecnica debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Cordiali saluti

(Vannino Chiti)
Vannino Chiti

Sen.
Franco MARINI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento è diretto a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva europea 2004/83 CE del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Il provvedimento introduce nell'ordinamento nazionale, accanto alla protezione riconosciuta al rifugiato, già disciplinata dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati; ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, la figura della protezione sussidiaria, riconosciuta allo straniero, che pur in assenza dei requisiti per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave se rientrasse nel Paese di origine (o di residenza per l'apolide). Con la protezione sussidiaria, l'atto normativo europeo ha inteso dare una regolamentazione uniforme negli Stati membri alle forme di protezione nate dall'applicazione del principio del "non refoulement", che già vincola gli Stati membri sulla base di accordi internazionali.

In Italia, in particolare, a tale esigenza corrisponde la procedura delineata dall'articolo 1-quater, comma 4, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, da parte del Questore, su richiesta della Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. c-ter) del D.P.R. n. 394/1999.

Il decreto legislativo in esame, conformemente alla direttiva che recepisce, riconosce al titolare dello status di rifugiato ed allo straniero ammesso alla protezione sussidiaria l'assistenza sociale e sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani (art. 28). Tale diritto è esteso dall'articolo 23 ai familiari che li accompagnano e che non hanno un autonomo diritto allo status di rifugiato o di protezione sussidiaria: l'estensione concerne esclusivamente le categorie di familiari individuate dall'articolo 2, comma 1, lett. j) del decreto (coniuge e figli minori, non sposati e a carico).

STATUS DI RIFUGIATO

Per quanto concerne l'assistenza sociale, la normativa vigente già prevede la parificazione dei rifugiati ai cittadini italiani, in quanto essa è riconosciuta anche dalla Convenzione di Ginevra, ratificata dall'Italia. La previsione, pertanto, comporta oneri soltanto per l'estensione del diritto ai familiari, come sopra individuati, per i quali la citata Convenzione non prevede analogo diritto e che vengono calcolati come segue:

I rifugiati attualmente presenti sul territorio nazionale sono 6.894. Tale cifra può arrotondarsi prudenzialmente a 7.000. Tenuto conto che nella quasi totalità dei



casi la persecuzione (per motivi etnici, politici, religiosi etc.) e la situazione di grave pericolo colpiscono il nucleo familiare nella sua interezza, i familiari (coniuge e figli minori non sposati e a carico) che non hanno un **autonomo** diritto al riconoscimento dello status potrebbero essere stimati, con una valutazione ampiamente prudenziale, nella misura del 20 per cento, pari a 1.400, arrotondati prudenzialmente a **1.500**.

1 Assegno sociale.

In base ai dati INPS 2006, i trattamenti economici in questione, attualmente in erogazione agli ultrasessantacinquenni residenti in Italia, sono 779.518 su una popolazione residente complessiva di 11.592.335 ultrasessantacinquenni, pari ad una percentuale del 6,72 per cento, arrotondata per eccesso al 7%. L'importo massimo dell'assegno sociale per il 2007 è pari a 389,36 euro mensili per 13 mensilità, corrispondenti a 5.061,68 euro annui, arrotondati per eccesso a 5.100.

Dei 1.500 familiari su cui si basa il calcolo, tenuto conto dell'età media dei cittadini extra-UE residenti (in base ai dati ISTAT, al 1/1/2006 solo il 3,1% della popolazione extra-UE residente risulta avere più di 60 anni), si ipotizza prudenzialmente che il 10 per cento, pari a 150, sia costituito da coniugi ultrasessantacinquenni.

Pertanto deve calcolarsi il 7% di 150, pari a 10,5, arrotondato a 11. L'onere complessivo, calcolato prudenzialmente sull'importo massimo dell'assegno, è pari a $5.100 \times 11 =$ euro **56.100**.

La spesa di cui si tratta ha natura permanente; occorre, pertanto, considerare che flussi aggiuntivi annui di aventi diritto determinano un onere crescente nel tempo, almeno nei primi anni di applicazione della nuova disciplina. Negli anni successivi, infatti, l'incremento dell'onere sarebbe compensato dalle cessazioni, la cui incidenza è progressivamente superiore a quella dei nuovi riconoscimenti soprattutto per la rilevanza, tra queste cause, oltre all'età avanzata degli aventi diritto, di quella collegata all'acquisto della cittadinanza italiana che i rifugiati ottengono con una procedura privilegiata che, a legislazione vigente, richiede cinque anni di residenza.

Atteso che nel corso del 2006 si sono registrati 878 nuovi rifugiati, arrotondando tale cifra a 1000, e stimando i relativi familiari nel 20%, si ottiene il numero di 200, aumentati prudenzialmente a 250. La percentuale del 10 per cento come ultrasessantacinquenni su 250 dà il risultato di 25. I beneficiari saranno il 7% di 25, pari a 1,8 arrotondati a 2. Abbiamo, pertanto un onere pari a 2×5.100 euro = **10.200**.

Per ogni anno successivo all'entrata in vigore della nuova disciplina si avrà quindi un ulteriore onere annuale di euro 10.200 per cinque anni, trascorsi i quali i nuovi status riconosciuti saranno compensati dalle cessazioni.

2. Trattamenti di invalidità civile



Al 31/12/2006, i cittadini extra-UE titolari del permesso CE per lungosoggiornanti che hanno percepito indennità di invalidità civile sono stati 23.061, pari a circa il 4,5% della popolazione straniera extra-UE con permesso CE. Tale percentuale è prudenzialmente elevata al 5%.

Pertanto è stimabile che sui 1.500 familiari, calcolato il 5%, possa beneficiare di un trattamento di invalidità civile un numero pari a 75, arrotondati a 80.

L'indennità di invalidità civile per il 2007 è valutabile al massimo nell'ammontare di 3.157 euro annui, arrotondati a 3.200.

L'onore complessivo è quindi pari a $80 \times 3.200 = 256.000$.

Tenuto conto che i flussi aggiuntivi di familiari sono stati determinati in n. 250, il 5% di costoro è pari a 12,5, arrotondati a 15. Il costo aggiuntivo annuo per 5 anni sarà quindi di $15 \times 3.200 = 48.000$.

3 Indennità di accompagnamento

Le persone riconosciute inabili al 100%, che si trovano nell'impossibilità di camminare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure hanno bisogno di assistenza continua, in quanto non sono in grado di condurre da soli la vita quotidiana, possono chiedere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa. L'indennità di accompagnamento comprende: l'indennità di accompagnamento a favore di invalidi civili totali; l'indennità di frequenza per i minori di 18 anni; l'indennità di comunicazione per i non udenti; le indennità speciali per i ciechi parziali ventesimisti; l'indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti.

Per il 2007 l'assegno di assistenza è pari a 457,66 Euro mensili, corrispondenti a 5.492 Euro annui.

L'incidenza dell'indennità di accompagnamento sulla popolazione italiana è del 2,6%. Risultano circa 1,5 milioni di trattamenti, dei quali circa 1,1 milioni di trattamenti in favore di ultrasessantacinquenni. Considerando la più giovane età dei cittadini extra-UE (come segnalato, dai dati ISTAT risulta che solo il 3,1% degli stranieri residenti in Italia risultava all'1/1/2006 avere più di 60 anni, e solo il 5,5% più di 55 anni), confermata nel caso di specie dalla previsione, tra i familiari ammessi al beneficio, del solo coniuge e dei figli minori, si può ipotizzare prudenzialmente una incidenza del 2%. Tale percentuale va applicata ai familiari dei rifugiati secondo le stime sopraindicate di n. 1.500 (attualmente soggiornanti) e n. 250 (flussi aggiuntivi), da cui si ricavano, rispettivamente, n. 30 e n. 5 beneficiari.

Il costo totale è così determinato in euro 164.760 (30×5.492) e 27.460 (5×5.492).



4 Assegni di maternità

L'assegno di maternità è di due tipi:

- assegno di maternità dello Stato, in favore delle madri lavoratrici, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità. L'importo massimo complessivo (per 5 mensilità) dell'assegno per l'anno 2007 è di 1.813 euro;
- assegno di maternità dei Comuni, per madri non lavoratrici appartenenti a nuclei familiari con reddito basso, valutato mediante l'indicatore I.S.E. L'importo massimo complessivo (per 5 mensilità) dell'assegno per l'anno 2007 è di 1.472,60 euro.

Entrambi gli assegni sono erogati dall'INPS e non sono cumulabili.

Per semplicità di calcolo, e in via prudenziale, si prenderà in considerazione l'importo medio tra i due importi massimi, arrotondato per eccesso a euro 1.650.

Tenuto conto che si sono registrate nel 2006 51.971 nascite di bambini stranieri, di cui circa 42.000 (80%) extra UE, e considerando che la popolazione extracomunitaria maggiorenne residente in Italia conta circa 1.664.000 unità, si può ipotizzare l'evento di 2,5 nascite ogni cento soggetti maggiorenni.

Per la quantificazione degli oneri si applicherà tale tasso di natalità, che prudenzialmente non tiene conto della presenza, tra i familiari dei rifugiati interessati dall'estensione dei diritti sociali, di minori, sia adolescenti che bambini, e della concreta riferibilità dei maggiori oneri alla sola platea dei coniugi di sesso femminile del rifugiato.

Sulla base dei dati precedentemente illustrati, stimando in circa 1.500 i familiari dei rifugiati attualmente presenti, più un flusso annuo aggiuntivo di 250 persone, si calcola il numero delle provvidenze erogate come segue:

$2,5\%$ di 1.500 = 37,5, arrotondati a 40;

$2,5\%$ di 250 = 6,25, arrotondati a 10.

Oneri:

$40 \times 1.650 =$ euro 66.000; $10 \times 1.650 =$ euro 16.500; **Totale: euro 82.500**

La misura non ha carattere permanente, ma è legata all'evento della nascita del figlio e viene corrisposta per un'unica annualità. Tuttavia, in considerazione dei flussi aggiuntivi annui di soggetti aventi diritto, in via prudenziale si prenderà in considerazione un incremento annuo dell'onere pari al 10% dell'onere iniziale (euro 8.250, arrotondati a 10.000).

5. Assegno per il nucleo familiare numeroso

L'assegno spetta ai nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre minori di anni 18. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. La misura assistenziale viene erogata quando le risorse reddituali e patrimoniali



del nucleo familiare non sono superiori a quelle previste dall'indicatore I.S.E. valevole per l'assegno. L'assegno è pari al massimo a 122,80 euro mensili (per 13 mensilità) per l'anno 2007, corrispondenti a 1.596,40 euro annui, arrotondati a 1.600.

Considerato che trattasi di provvidenza destinata al nucleo familiare, per evitare duplicazioni, la platea dei potenziali beneficiari da prendere in considerazione è quella dei titolari diretti dello status di rifugiato.

Ciò premesso, dato che il numero di provvidenze erogate va calcolato in base al numero di nuclei familiari interessati, si può ipotizzare in via prudenziale che il 2,5% dei rifugiati faccia parte di un nucleo familiare composto da almeno 4 persone, di cui tre minori. Il calcolo dei beneficiari e degli oneri è il seguente:

2,5% di 7.000 = 175. Onere: 175 X 1.600 = euro 280.000

2,5% di 1.000 = 25. Onere: 25 X 1.600 = euro 40.000

PROTEZIONE SUSSIDIARIA

La legislazione vigente non prevede, a differenza di quanto previsto per i rifugiati, la parificazione ai cittadini italiani, in materia di assistenza sociale, per i titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Inoltre, anche a tale categoria di beneficiari vanno aggiunti i rispettivi familiari.

I parametri per la stima degli oneri relativi a questa categoria vengono individuati come segue.

Al 31 dicembre 2006, i titolari di permesso di soggiorno per asilo umanitario (che, come già chiarito, corrispondono ai titolari di protezione sussidiaria ai sensi del presente decreto) presenti sul territorio nazionale sono complessivamente n. 8.059, arrotondati prudenzialmente a n. **8.100**.

Anche in questo caso va calcolato il fattore incrementale, come sopra specificato per i familiari dei rifugiati. In particolare, in considerazione della durata triennale del permesso in questione e dell'incidenza delle revoche ovvero delle conversioni di tale permesso è presumibile che le cessazioni compenseranno i nuovi status riconosciuti dopo cinque anni, anche in considerazione della maggiore propensione a convertire tale titolo di soggiorno in altro che consentirà quantomeno di ottenere lo status di lungo soggiornante con eguali benefici.

In merito ai nuovi ingressi, occorre considerare i flussi annuali di protetti sussidiari, nonché i loro familiari non titolari di permesso autonomo. In proposito, si segnala che nel 2006 hanno ottenuto la protezione umanitaria 4.338 cittadini stranieri. Una stima prudenziale potrebbe quindi prevedere **4.500** nuovi titolari di protezione sussidiaria l'anno cui vanno aggiunti il 20 per cento di familiari non titolari di un autonomo permesso per protezione sussidiaria, pari a 950, arrotondato a **1.000**.



Si sottolinea che ai sensi dell'articolo 22, comma 4 del presente decreto, il diritto al ricongiungimento familiare del protetto sussidiario è subordinato al possesso dei requisiti previsti in via generale dall'articolo 29 del TU immigrazione.

Ciò premesso, e rinviando a quanto già detto per le singole misure assistenziali, si può procedere come segue:

1 Assegno sociale.

I beneficiari ultrasessantacinquenni, analogamente a quanto illustrato per i rifugiati, si calcolano come segue:

protetti sussidiari presenti sul territorio: **8.100.**

flusso annuale: $4.500 + 1.000 = 5.500$

10% di 8.100 = 810;

7% di 810 = 56,7, arrotondati a 60;

10% di 5.500 = 550;

7% di 550 = 38,5, arrotondati a 40;

Pertanto, si determinano i seguenti oneri:

$60 \times 5.100 =$ euro **306.000** e $40 \times 5.100 =$ euro **204.000**

Per quanto riguarda i coniugi dei protetti sussidiari attualmente presenti sul territorio nazionale, che potrebbero ricongiungersi al protetto acquistando il diritto alla provvidenza, si ritiene che i criteri ampiamente prudenziali adottati per il calcolo degli oneri siano sufficienti a ricomprendere l'eventuale incremento del numero dei beneficiari derivante dai ricongiungimenti, tenuto anche conto che il presupposto per il ricongiungimento è il possesso, da parte del protetto sussidiario, dei requisiti reddituali previsti dall'articolo 29 del TU immigrazione, e che l'entità della provvidenza in questione decresce al crescere del reddito familiare disponibile.

2. Trattamenti di invalidità civile

Per determinare il numero dei beneficiari si deve calcolare il 5% su 8.100 e la stessa percentuale su 5.500: si ottiene rispettivamente 405 e 275.

Gli oneri si determinano come segue:

$405 \times 3.200 =$ euro **1.296.000**

$275 \times 3.200 =$ euro **880.000**

Per quanto riguarda i familiari (coniuge e figli minori non sposati e a carico) dei protetti sussidiari attualmente presenti sul territorio nazionale, che potrebbero ricongiungersi e acquisire il diritto alla provvidenza, valgono le stesse considerazioni fatte a proposito dell'assegno sociale circa la prudenzialità dei criteri adottati e la rilevanza dei limiti reddituali previsti.



3. Indennità di accompagnamento

In questo caso, per il calcolo degli oneri occorre tener conto anche dei familiari (coniuge e figli minori) dei protetti sussidiari attualmente presenti sul territorio nazionale, i quali potrebbero ricongiungersi al protetto acquistando il diritto alla provvidenza, che nel caso dell'indennità di accompagnamento è svincolato dal reddito disponibile.

Ipotizzando in via prudenziale nella percentuale del 20% il numero dei familiari che non abbiano un autonomo diritto alla protezione, si ottiene il seguente risultato:

familiari: 20% di 8.100 = 1.620, arrotondati prudenzialmente a 1.700;

La determinazione del numero dei beneficiari è fatta sul 2% di 9.800 (8.100 + 1.700) e di 5.500 (4.500 + 1.000), pari rispettivamente a 196, arrotondato a 200, e a 110.

La spesa è pari a:

200 X 5.492 = euro **1.098.400**

110 X 5.492 = euro **604.120**

4. Assegni di maternità

Individuati, come detto a proposito dei rifugiati, i beneficiari in una percentuale del 2,5%, e considerato che l'estensione dei diritti sociali riguarda solo il coniuge e i figli minori non sposati e a carico, per evitare duplicazioni, la platea dei potenziali beneficiari presa in considerazione è solo quella dei titolari diretti della protezione sussidiaria, fermo restando che la provvidenza spetterà in concreto alla madre (titolare diretto o coniuge che essa sia).

Numero di beneficiari: pari al 2,5% di 8.100 e 4.500, rispettivamente uguale a 202,5, arrotondato a 210 e 112,5, arrotondato a 120.

Oneri:

210 X 1.650 = euro **346.500**

120 X 1.650 = euro **198.000**

Totale: euro 544.500

Incremento annuo: euro 54.450, arrotondati a **60.000**.

5. Assegno per il nucleo familiare numeroso

Analogamente a quanto detto a proposito dei rifugiati, si può ipotizzare in via prudenziale che il 2,5% dei titolari diretti di protezione sussidiaria faccia parte di un nucleo familiare composto da almeno 4 persone, di cui tre minori.

Il numero di beneficiari è pari al 2,5% di 8.100 e 4.500, che dà come risultato, rispettivamente, 202,5, arrotondato a 210, e 112,5, arrotondato a 120.

Prendendo in considerazione l'importo massimo dell'assegno (€ 1.600), derivano i seguenti oneri:

210 X 1.600 = euro **336.000**



$120 \times 1.600 = \text{euro } 192.000$

Il beneficio di cui trattasi, pur potendo perdurare per un certo numero di anni, non ha natura permanente, venendo meno col raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei figli minori. Tuttavia, prudenzialmente, come già nel caso dei rifugiati, nel periodo di riferimento si calcoleranno gli oneri crescenti nel tempo, derivanti dai flussi aggiuntivi, senza considerare gli effetti compensativi tra nuovi trattamenti e cessazioni.

Si ritiene che gli oneri assistenziali così calcolati, in virtù delle valutazioni prudenziali e degli arrotondamenti effettuati in tutte le fasi della quantificazione, coprano ampiamente la rivalutazione annua delle provvidenze economiche di cui si tratta.

6. Oneri sanitari

Nel settore della spesa sanitaria, la legislazione vigente riconosce l'assistenza ai titolari del permesso di asilo (status di rifugiato) e ai loro familiari, nonché ai titolari del permesso per asilo umanitario (protezione sussidiaria). Inoltre, come già segnalato, occorre ricordare che il ricongiungimento dei familiari del protetto sussidiario è subordinato dal presente decreto al possesso dei requisiti previsti in via generale dall'articolo 29 del TU immigrazione. Pertanto, sotto questo profilo occorre prendere in considerazione gli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assistenza sanitaria anche ai familiari del protetto sussidiario presenti sul territorio nazionale in connessione alla domanda di protezione internazionale, che non abbiano un autonomo diritto al riconoscimento dello status, per i quali è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 2, comma 1, lett. j) e art. 22, comma 3 del decreto), il cui flusso annuo è stato quantificato in 1.000 unità.

Per la stima degli oneri, pur considerando la durata triennale del permesso in questione e l'incidenza delle revoche ovvero delle conversioni (ad esempio in permesso per lavoro), a titolo prudenziale si calcoleranno per intero gli oneri derivanti dai flussi aggiuntivi, senza introdurre effetti compensativi tra nuovi riconoscimenti e cessazioni, e utilizzando come parametro il costo pieno dell'assistenza sanitaria per i soggetti non lavoratori, pari alla quota capitaria nazionale di € 1.700.

Da quanto detto, gli oneri possono essere calcolati come segue:

incremento annuo = $1.000 \times 1.700 = \text{€ } 1.700.000$.

OPUSCOLO INFORMATIVO

L'articolo 22 prevede inoltre che, unitamente alla decisione che riconosce la protezione internazionale, viene consegnato allo straniero interessato un opuscolo,



redatto in lingua che si presume che sia a lui comprensibile, concernente i principali diritti e doveri connessi allo *status* riconosciuto.

Per la redazione e la distribuzione di tale documento informativo la spesa stimata, gravante sul cap. 2255, considerando l'esperienza già maturata per la redazione dell' analogo opuscolo informativo redatto ai sensi dell' art. 2 comma 6, del D.P.R. n. 303 del 2004, può essere quantificata in circa € 100,00 a pagina (per n. 4 lingue: inglese, francese, spagnolo e arabo) per 50 pagine, per una spesa complessiva di € 5.000,00. Per garantire la più ampia informazione in materia si prevede la traduzione del documento in altre 10 lingue (da individuarsi fra quelle parlate dalle nazionalità maggiormente rappresentate fra i rifugiati). Il costo presunto, pari a € 500,00 a pagina (per le 10 lingue) per n. 50 pagine è stimato in € 25.000 (il maggior costo è collegato alla difficoltà di reperire i traduttori per alcune lingue). Complessivamente per il documento di cui all' articolo 22 il costo è stimato in € 30.000,00, da arrotondare a € 50.000,00. Non sono stimati costi di riproduzione in quanto, seguendo l' esempio del già citato documento informativo di cui all' art. 2 comma 6, del D.P.R. n. 303 del 2004, si prevede la pubblicazione dell' opuscolo sul sito internet del Ministero dell' Interno. La previsione dello stanziamento di euro 50.000 per tre anni consente di effettuare la traduzione del documento in ulteriori lingue (almeno n. 10 per ogni anno successivo al primo) e realizzare eventuali aggiornamenti nonché la sua riproduzione su supporto informatico oltre che cartaceo.

FORMAZIONE

Per quanto attiene alla formazione di cui all' art. 32, si fa presente che non vi sono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si tratta di una previsione meramente ricognitiva di disposizioni vigenti. In particolare, alla formazione dei componenti delle Commissioni, cui è affidata la valutazione dei presupposti per il riconoscimento degli status in parola, provvede la Commissione nazionale per il diritto di asilo ai sensi dell' art. 19 del DPR 303/2004.

- 2 AGO. 2007

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell' art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468

quantificazione oneri

positiva

negativa

copertura finanziaria

positiva

negativa

(in caso di previsione di spesa)

clausola di salvaguardia positiva

negativa

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



QUADRO RIASSUNTIVO

Complessivamente, gli oneri derivanti dal decreto legislativo possono riassumersi nella tabella seguente:

ONERE	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO
Assegno sociale familiari rifugiati	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
<i>incremento</i>	<i>10.200</i>	<i>20.400</i>	<i>30.600</i>	<i>40.800</i>	<i>51.000</i>
Invalidità civile familiari rifugiati	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
<i>incremento</i>	<i>48.000</i>	<i>96.000</i>	<i>144.000</i>	<i>192.000</i>	<i>240.000</i>
Accompagnamento familiari rifugiati	164.760	164.760	164.760	164.760	164.760
<i>incremento</i>	<i>27.460</i>	<i>54.920</i>	<i>82.380</i>	<i>109.840</i>	<i>137.300</i>
Assegno maternità familiari rifugiati	82.500	92.500	102.500	112.500	122.500
Assegno nucleo numeroso rifugiati	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<i>incremento</i>	<i>40.000</i>	<i>80.000</i>	<i>120.000</i>	<i>160.000</i>	<i>200.000</i>
Assegno sociale protetti sussidiari	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
<i>incremento</i>	<i>204.000</i>	<i>408.000</i>	<i>612.000</i>	<i>816.000</i>	<i>1.020.000</i>
Invalidità civile protetti sussidiari	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000
<i>incremento</i>	<i>880.000</i>	<i>1.760.000</i>	<i>2.640.000</i>	<i>3.520.000</i>	<i>4.400.000</i>
Accompagnamento protetti sussidiari	1.098.400	1.098.400	1.098.400	1.098.400	1.098.400
<i>incremento</i>	<i>604.120</i>	<i>1.208.240</i>	<i>1.812.360</i>	<i>2.416.480</i>	<i>3.020.600</i>
Assegno maternità protetti sussidiari	544.500	604.500	664.500	724.500	784.500
Assegno nucleo numeroso protetti sussidiari	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
<i>incremento</i>	<i>192.000</i>	<i>384.000</i>	<i>576.000</i>	<i>768.000</i>	<i>960.000</i>
Oneri sanitari	1.700.000	3.400.000	5.100.000	6.800.000	8.500.000
Opuscolo	50.000	50.000	50.000		
TOTALE	8.176.040	11.951.820	15.727.600	19.453.380	23.229.160

Per l'anno 2007, considerato che il provvedimento entrerà in vigore non prima di ottobre 2007, la spesa complessiva può essere calcolata nella misura di un quarto degli oneri stimati per il primo anno, pari a € 2.031.510 (euro due milioni trentunomilacinquecentodieci), oltre la spesa complessiva per realizzare il documento informativo pari a € 50.000 (cinquantamila), per un totale di € 2.081.510 (euro due milioni ottantunomilacinquecentodieci).



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/83.CE DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2004 RECANTE NORME MINIME SULL'ATTRIBUZIONE. A CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI, DELLA QUALIFICA DI RIFUGIATO O DI PERSONA ALTRIMENTI BISOGNOSA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHE' NORME MINIME SUL CONTENUTO DELLA PROTEZIONE RICONOSCIUTA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee – Legge Comunitaria 2005, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/83/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, **della salute, della solidarietà sociale, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione** e dell'economia e delle finanze

.....

.....

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (art. 1 direttiva) (Finalità)

1. Il presente decreto stabilisce le norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi, di seguito denominati stranieri, della qualifica di rifugiato o di protezione sussidiaria nonché norme sul contenuto degli status riconosciuti.

Articolo 2 (art. 2 direttiva) (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
 - a) "protezione internazionale": lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui alle lettere f) e h);
 - b) "Convenzione di Ginevra": la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95,
 - c) "Carta delle Nazioni Unite": Statuto delle Nazioni Unite firmato a S.Francisco il 26 giugno 1945 e ratificato con legge 17 agosto 1957 n. 848;
 - d) "Convenzione sui diritti dell'Uomo": la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848;
 - e) "rifugiato": cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10;
 - f) "status di rifugiato": il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino

straniero quale rifugiato;

- g) "persona ammissibile alla protezione sussidiaria": cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
- h) "status di protezione sussidiaria": il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;
- i) "domanda di protezione internazionale": una domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
- j) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, già costituito prima dell'arrivo nel territorio nazionale, del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, i quali si trovano nel territorio nazionale, in connessione alla domanda di protezione internazionale:
 - il coniuge del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
 - i figli minori del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, a condizione che siano non sposati ed a suo carico. I figli minori naturali, adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli legittimi;
- k) "minore non accompagnato": lo straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
- l) "Paese di origine": il Paese o i paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, il Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

CAPO II

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Art.3 (articolo 4 direttiva)
(*Esame dei fatti e delle circostanze*)

1. Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L'esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.
2. Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente è tenuto a produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.
3. L'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e prevede la valutazione :
 - a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalità di applicazione;
 - b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
 - c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;
 - d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a

creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese:

- e) dell'eventualità che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino.
4. Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine .
5. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che :
- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
 - b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
 - c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
 - d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
 - e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Articolo 4 (art. 5 direttiva)

(Bisogno di protezione internazionale sorto dopo aver lasciato il Paese d'origine)

1. La domanda di protezione internazionale può essere motivata da avvenimenti

verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese di origine ovvero da attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal Paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel Paese d'origine.

Articolo 5 (articolo 6 direttiva)
(Responsabili della persecuzione o del danno grave)

1. Ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono:
 - a) lo Stato;
 - b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
 - c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

Articolo 6 (articolo 7 direttiva)
(Soggetti che offrono protezione)

1. Ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, è valutata la possibilità di protezione da parte:
 - a) dello Stato;
 - b) dei partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio.
2. La protezione di cui al comma 1 consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure.
3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlla uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisce protezione, ai sensi del comma 2, si tiene conto degli eventuali orientamenti contenuti negli atti emanati dal

Consiglio dell'Unione europea e, ove ritenuto opportuno, delle valutazioni di altre competenti organizzazioni internazionali e in particolare dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

CAPO III STATUS DI RIFUGIATO

Articolo 7 (articolo 9 direttiva)

(Atti di persecuzione)

1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:
 - a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;
 - b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:
 - a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
 - b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
 - c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
 - d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
 - e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;
 - f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Articolo 8 (articolo 10 direttiva)

(Motivi di persecuzione)

1. Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione di cui all'articolo 8 devono essere riconducibili ai motivi, di seguito definiti:
 - a) "razza": si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
 - b) "religione": include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
 - c) "nazionalità": non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;
 - d) "particolare gruppo sociale": è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana.
 - e) "opinione politica": si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente posseda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

Articolo 9 (articolo 11 direttiva)

(Cessazione)

1. Uno straniero cessa di essere rifugiato quando:
 - a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza;
 - b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquisitata;
 - c) abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero altra cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquistato la cittadinanza;
 - d) si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;
 - e) non possa più rinunciare alla protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;
 - f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel Paese nel quale aveva la dimora abituale, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.
2. Per l'applicazione delle lettere e) ed f), del comma 1, il cambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea e tale da eliminare il fondato timore di persecuzioni e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
3. La cessazione è dichiarata sulla base di una valutazione individuale della situazione personale dello straniero.

Articolo 10 (art. 12 direttiva)

(Esclusione)

1. Lo straniero è escluso dallo status di rifugiato se rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 1 D della Convenzione di Ginevra, relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni unite

diversi dall'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati. Quando tale protezione o assistenza cessa per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali stranieri sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni unite, essi hanno pieno accesso alle forme di protezione previste dal presente decreto ;

2. Lo straniero è altresì escluso dallo status di rifugiato ove sussistono fondati motivi per ritenere:
 - a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
 - b) che abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima del rilascio del permesso di soggiorno in qualità di rifugiato, un reato grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
 - c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;
3. Il comma 2 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso previsti.

Articolo 11 (art.13 direttiva)

(Riconoscimento dello status di rifugiato)

4. La domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento dello status di rifugiato quando la relativa domanda è valutata positivamente in relazione a quanto stabilito negli articoli 3, 4, 5 e 6, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 7 e 8, salvo che non sussistano le cause di cessazione e di esclusione di cui agli articoli 9 e 10.

Articolo 12 (artt 12 e 14 direttiva)

(diniego dello status di rifugiato)

1. Sulla base di una valutazione individuale, lo status di rifugiato non è riconosciuto quando:
 - a) in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6 non sussistono i presupposti di cui agli articoli 7 e 8 ovvero sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 10;
 - b) sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato;
 - c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

Articolo 13 (art. 14 direttiva)

(Revoca dello status di rifugiato)

1. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato di rivelare tutti i fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo possesso, la revoca dello status di rifugiato di uno straniero è adottata su base individuale, qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiato, è accertato che:
 - a) sussistono le condizioni di cui all'articolo 12.
 - b) il riconoscimento dello status di rifugiato è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.

CAPO IV

PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Articolo 14 (art 15 direttiva)

(Danno grave)

1. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:
 - a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
 - b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
 - c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Articolo 15 (art. 16 direttiva)

(Cessazione)

1. La cessazione dello status di protezione sussidiaria è dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno indotto al riconoscimento sono venute meno o sono mutate in misura tale che la protezione non è più necessaria .
2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, è necessario che le mutate circostanze abbiano natura così significativa e non temporanea che la persona ammessa al beneficio della protezione sussidiaria non sia più esposta al rischio effettivo di danno grave di cui all'articolo 14 e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.

Articolo 16 (art. 17 direttiva)

(Esclusione)

1. Lo status di protezione sussidiaria è escluso quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero:
 - a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
 - b) abbia commesso, nel territorio nazionale o all'estero, un reato

grave. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato;

- c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;
 - d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica.
2. Il comma 1 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati.

Articolo 17 (art. 18 direttiva)

(Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria)

1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6, se ricorrono i presupposti di all'articolo 14 e non sussistono le cause di cessazione e di esclusione di cui agli articoli 15 e 16.

Articolo 18 (art. 19 direttiva)

(Revoca dello status di protezione sussidiaria)

1. La revoca dello status di protezione sussidiaria di uno straniero è adottata se, successivamente al riconoscimento dello status, è accertato che:
- a) sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 16;
 - b) il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dallo loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.

CAPO V

CONTENUTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 19 (articolo 20 della direttiva)

(disposizioni generali)

1. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano i diritti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra.
2. Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Articolo 20 (articolo 21 direttiva)

(protezione dall'espulsione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il rifugiato o lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria è espulso quando:
 - a) sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato;
 - b) rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni.

Articolo 21(articolo 22 della direttiva)

(Informazioni)

1. Unitamente alla decisione che riconosce la protezione internazionale è consegnato allo straniero interessato un opuscolo, redatto in una lingua che si presume a lui comprensibile o comunque in lingua inglese, francese, spagnola o araba.

2. Per garantire la più ampia informazione sui diritti e doveri degli status riconosciuti, in sede di audizione del richiedente lo status di protezione internazionale è comunque fornita una informazione preliminare sui medesimi diritti e doveri.

Articolo 22 (articolo 23 della direttiva)

(Mantenimento del nucleo familiare)

1. E' tutelata l'unità del nucleo familiare dei beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria.
2. I familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale hanno i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare dello status.
3. Ai familiari del titolare dello status di protezione sussidiaria presenti sul territorio nazionale che individualmente non hanno diritto a tale status è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai familiari che sono o sarebbero esclusi dallo status di rifugiato o dalla protezione sussidiaria ai sensi degli articoli 10, 12 e 16.

Art.23 (art.24 direttiva)

Permesso di soggiorno

1. Il permesso di soggiorno per asilo rilasciato ai titolari dello status di rifugiato ha validità quinquennale ed è rinnovabile.

2. Ai titolari dello status di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validità triennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti.

Art. 24 (art25 direttiva)

(Documenti di viaggio)

1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra.
2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato.
3. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio.

Articolo 25 (articolo 26 della direttiva)

(Accesso all'occupazione)

1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro.

2. E' consentito al titolare dello status di rifugiato l'accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea..

Articolo 26 (articolo 27 della direttiva)
(Accesso all'istruzione)

1. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per il cittadino italiano.
2. I maggiorenni, titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, hanno diritto di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti.
3. Si applicano ai titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani

Articolo 27 (articoli 28 e 29 della direttiva)
(Assistenza sanitaria e sociale)

1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.

Articolo 28 (art.30 direttiva)
(Minori non accompagnati)

1. Quando è accertata la presenza sul territorio nazionale di minori non accompagnati richiedenti la protezione internazionale si applicano gli articoli 343 e seguenti del codice civile. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti conseguenti, il minore che abbia espresso la volontà di richiedere la protezione internazionale può anche beneficiare dei servizi erogati dall'ente locale nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui

all'art. 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, **nei limiti dei relativi finanziamenti.**

2. Ferma la possibilità di beneficiare degli specifici programmi di accoglienza riservati a categorie di soggetti vulnerabili ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 140, il minore non accompagnato richiedente la protezione internazionale è affidato dalla competente autorità giudiziaria a un familiare, adulto e regolarmente soggiornante, qualora questi sia stato rintracciato sul territorio nazionale; ove non sia possibile, si provvede ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nell'interesse prevalente del minore avendo comunque cura di non separare il medesimo dai fratelli, eventualmente presenti sul territorio nazionale, e di limitarne al minimo gli spostamenti sul territorio stesso.
3. Le iniziative per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato, titolare dello status di protezione internazionale, sono assunte nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, da stipulare anche con organismi o associazioni umanitarie a carattere nazionale o internazionale. I relativi programmi sono attuati nel superiore interesse del minore e con l'obbligo della assoluta riservatezza in modo da tutelare la sicurezza del titolare della protezione internazionale e dei suoi familiari.

Articolo 29 (articolo 31, 32 e 33 e direttiva)
(*Libera circolazione, integrazione e alloggio*)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria possono circolare liberamente sul territorio nazionale.
2. Oltre quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39 e dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, nell'attuazione delle misure previste all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286, si tiene anche conto delle esigenze relative all'integrazione dei titolari della protezione internazionale ed in particolare dei rifugiati.

3. L'accesso all'alloggio è consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria secondo quanto disposto dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Articolo 30 (articolo 34 direttiva)
(*Rimpatrio*)

1. L'assistenza al rimpatrio volontario dei titolari della protezione internazionale è disposta nell'ambito dei programmi attuati ai sensi dell'articolo 1 -sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nei limiti dei relativi finanziamenti.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31(articolo 35 della direttiva)
(*Punto di contatto*)

1. Il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, in qualità di punto di contatto, adotta, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente, ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del presente decreto con i competenti uffici degli Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 32 (articolo 36 della direttiva)
(*Personale*)

1. Il personale che provvede all'applicazione delle norme del presente decreto riceve una formazione di base per l'attuazione della disciplina secondo gli ordinamenti degli uffici e dei servizi in cui espletano la propria attività ed è soggetto all'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni sui rifugiati e sui titolari della protezione sussidiaria che apprende sulla base della attività svolta.

Art. 33
(Norma finanziaria)

1. **Per le finalità di cui** all'articolo 21 è autorizzata la spesa di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Per le finalità di cui agli articoli 22 e 27, è autorizzata la spesa di euro 2.031.510 per l'anno 2007, di euro 11.901.820 per l'anno 2008, di euro 15.677.600 per l'anno 2009, di euro **19.453.380** per l'anno 2010 e di euro **23.229.160** a decorrere dal 2011.
3. **All' onere derivante dall'applicazione** del presente decreto, valutato in euro 2.081.510 per l'anno 2007, in euro 11.951.820 per l'anno 2008 ed in euro **23.229.160** a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
 - per l'anno 2007 mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e **riassegnate ai pertinenti stati di previsione per essere destinate alle finalità di cui presente decreto;**
 - a decorrere dall'anno 2008, mediante riduzione dell' autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della salute e il Ministero della solidarietà sociale provvedono al monitoraggio degli oneri **di cui al presente decreto**, informando tempestivamente il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, **ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater) della medesima legge.** Gli eventuali decreti adottati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima **della data di** entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al **presente comma**, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Articolo 34
(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'articolo 1, comma 4, lettere c) e d), del *decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39*, è abrogato.
2. Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/85/CE del 1 dicembre 2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, le norme del presente decreto si applicano secondo le procedure di cui al *decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39*, e al relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303.
3. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-*sexies* del *decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 1990, n. 39*, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende anche lo straniero con permesso di protezione sussidiaria di cui al presente decreto.
4. Allo straniero con permesso di soggiorno umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, e successive modificazioni rilasciato dalla questura su richiesta dell'organo di esame della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato al momento del rinnovo il permesso per protezione sussidiaria di cui al presente decreto.
5. Ai titolari del permesso di soggiorno umanitario di cui al comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto a favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria.